

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(quarta sezione)

del 16 novembre 1983

nella causa 188/82: Thyssen AG, in Duisburg (Repubblica federale di Germania) contro Commissione delle Comunità europee (1)

(CECA — Superamento di quota — Ammenda)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 188/82, Thyssen AG (avvocato: Jochim Sedemund) contro Commissione delle Comunità europee (agente: Götz zur Hausen, assistito dal prof. Eberhard Grabitz, dell'università libera di Berlino), avente ad oggetto l'annullamento della decisione 11 giugno 1982 con cui la Commissione ha inflitto un'ammenda alla ricorrente, la Corte (quarta sezione), composta dai signori: T. Koopmans, presidente di sezione; K. Bahlmann, P. Pescatore, A. O'Keefe e G. Bosco, giudici; avvocato generale: P. VerLoren van Themaat; cancelliere: P. Heim, ha pronunciato, il 16 novembre 1983, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. L'ammenda inflitta dalla Commissione alla società Thyssen Aktiengesellschaft è fissata a 5 ECU, cioè 12 DM.
2. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

(1) GU n. C 216 del 20. 8. 1982.

SENTENZA DELLA CORTE

(prima sezione)

del 24 novembre 1983

nella causa 107/79 rev.: Lily Schuerer contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Pensione d'invalidità — Revisione d'una sentenza)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 107/79 rev., Lily Schuerer (avvocato: Jean-Noël Louis) contro Commissione delle Comu-

(1) GU n. C 195 del 2. 8. 1979 e GU n. C 180 del 18. 7. 1980.

nità europee (agente: D. Gouloussis, assistito da R. Andersen), avente ad oggetto la revisione della sentenza 12 giugno 1980 della prima sezione della Corte, con la quale la Corte ha respinto il ricorso della ricorrente mirante a far dichiarare che i suoi diritti a pensione erano da liquidare sulla base del secondo comma dell'articolo 78 dello statuto del personale, la Corte (prima sezione) ha emesso in camera di consiglio il 24 novembre 1983 una sentenza il cui dispositivo è il seguente:

1. La domanda di revisione è irricevibile.
2. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

SENTENZA DELLA CORTE

(seconda sezione)

del 24 novembre 1983

nella causa 342/82: Hartog Cohen contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Personale — Invalidità — Atto di dedizione)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 342/82, Hartog Cohen (avvocato: Edmond Lebrun) contro Commissione delle Comunità europee (agente: John Forman, assistito da Claude Verbraeken), avente ad oggetto:

- l'annullamento della decisione 27 novembre 1981, in quanto la commissione d'invalidità ha stabilito che l'invalidità del ricorrente non deriva da un atto di dedizione compiuto nell'interesse pubblico;
- l'annullamento della decisione della Commissione 11 dicembre 1981 con cui il ricorrente è ammesso a beneficiare della pensione d'invalidità in applicazione dell'articolo 78, terzo comma, dello statuto e non in applicazione dell'articolo 2 della stessa disposizione;
- l'annullamento della decisione di rigetto del reclamo presentato al riguardo il 10 marzo 1982;
- la condanna della Commissione a pagare al ricorrente, con effetto retroattivo al 1° gennaio 1982, la pensione d'invalidità al tasso stabilito dall'articolo 78, secondo comma, dello statuto,

(1) GU n. C 22 del 27. 1. 1983.